

	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)
--	---

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto elettronici ai dipendenti del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG)	B230F2BC9F
Contratto	A misura
Importo base gara	€ 1061.100,00
Importo opzione di rinnovo 24 mesi	€ 707.400,00
Oneri della Sicurezza	€ 0,00

Sommario

PREMESSA 3

1. IMPORTO, QUANTITATIVO E DURATA DELL'APPALTO	3
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
3. MODALITÀ DI RICHIESTA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI E RELATIVA EMISSIONE	4
4. RICHIESTA TRAMITE PIATTAFORMA	4
5. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI FORNITURA	4
6. CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI FORNITURA	5
7. CONSEGNA DELLE CARD ALL'AVVIO DEL SERVIZIO	5
8. SOSTITUZIONE DI CARD – CARD DI NUOVA EMISSIONE	6
9. FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD	6
10. RICARICA DELLE CARD	7
11. MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO (BPE)	7
12. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO	7
13. SPENDIBILITÀ DEI BUONI PASTO E TERMINE DI UTILIZZO	8
14. RINNOVO DEI BUONI PASTO SCADUTI	8
15. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	9
16. ESERCIZI CONVENZIONATI	10
17. ESERCIZI DA CONVENZIONARE	11
18. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ESERCIZI	11
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE PAGAMENTO AGLI ESERCENTI	11
20. VERIFICHE DI CONFORMITÀ	13
21. OPZIONE DI RINNOVO	14
22. CORRISPETTIVI	14
23. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO E DI FATTURAZIONE	14
24. GARANZIA DEFINITIVA	15
25. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	15
26. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	15
27. OBBLIGHI DEL FORNITORE ART 1664 CC	16
28. VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DELL'APPALTO	16
29. RESPONSABILITÀ	16
30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	17
31. ESECUZIONE IN DANNO	18
32. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLE FILIERE DEI SUBCONTRAENTI	18
33. VERIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	18
34. COMPLIANCE PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	19
35. DOMICILIO LEGALE - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	19

PREMESSA

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici di valore facciale pari a € 10,00 ciascuno, da erogarsi in favore del personale del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi.

Per Valore facciale dei Buoni pasto s'intende il valore della prestazione, contenuto nella card inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto come precisato dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 7 Giugno 2017, n. 122, e rappresenta l'importo massimo spendibile di ciascun buono pasto elettronico presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal presente Capitolato e relativi allegati e dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 12.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della presente gara.

1. IMPORTO, QUANTITATIVO E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dal **01/09/2024** (prima erogazione buoni pasto: mese di settembre sulla base dei dati relativi alle presenze del personale del mese di agosto 2024) e rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

L'importo massimo stimato per il servizio in oggetto, **NON SOGGETTO A RIBASSO**, è fissato in € **1.061.100,00** (unmilionesessantunmilacentotrentasei) per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi oltre ad un massimo di € **707.400,00** (settecentosettecentoquattrocento) in caso di rinnovo della durata di 24 mesi, calcolato sulla base del numero massimo di Buoni pasto elettronici richiedibili dal Consorzio durante il periodo contrattuale, come di seguito indicati:

- Fino ad un massimo di n. 11.790 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2024 per complessivi € 117.900,00
- Fino ad un massimo di n. 35.370 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2025 per complessivi € 353.700,00
- Fino ad un massimo di n. 35.370 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2026 per complessivi € 353.700,00
- Fino ad un massimo di n. 23.580 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2027 per complessivi € 235.800,00 (fino al termine dei 36 mesi);
- Fino ad un massimo di n. 70.740 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per complessivi € 707.400,00 per gli eventuali 24 mesi di rinnovo.

Si precisa che, visto lo sconto fisso **NON RIBASSABILE** previsto per la presente procedura, pari al **13,63%**, l'importo massimo stimato erogabile all'Appaltatore è pari a € 916.472,07 per i 36 mesi di durata del contratto ed € 610.981,38 per l'eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi.

Il Valore facciale dei Buoni pasto richiedibili potrà variare, su richiesta del Consorzio, durante il periodo contrattuale. In caso di variazione del Valore facciale, sarà applicato il medesimo sconto fisso previsto dalla documentazione di gara.

L'attivazione dell'opzione di rinnovo verrà disposta a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sulla base del grado di soddisfazione maturato nei confronti dell'Appaltatore, valutato sulla base:

- Della puntuale esecuzione dei servizi oggetto di gara, sia sotto il profilo delle attività che sotto quello delle tempistiche di erogazione;
- Della mancanza di contestazioni in ordine allo svolgimento del servizio, sia da parte della Stazione Appaltante che da parte degli esercenti.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di cui al presente Capitolato viene aggiudicato secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa con sconto fisso, ai sensi dell'art. 108, c. 5, del d. lgs. 36/2023.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI E RELATIVA EMISSIONE

Il Consorzio, mediante il Servizio Risorse Umane, invierà al Fornitore le richieste per la ricarica delle card attraverso apposita piattaforma messa a disposizione dal Fornitore.

4. RICHIESTA TRAMITE PIATTAFORMA

La piattaforma dovrà essere in grado di gestire su file le richieste di fornitura con specifiche funzionalità e avere le seguenti caratteristiche:

- garantire l'accesso al personale addetto del servizio Risorse Umane, mediante la creazione di più utenti con proprie credenziali personali (attualmente n. 3 addetti);
- garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- permettere l'inserimento sia manuale che massivo tramite caricamento di file formato Excel, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle richieste di fornitura;
- permettere l'inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, codice fiscale, numero card, relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc....
- permettere di controllare lo storico delle richieste di fornitura e lo status delle richieste non ancora evase;
- permettere l'invio delle richieste di emissione di nuove card;
- consultare gli elenchi degli Esercizi convenzionati.

Si precisa che il caricamento dei dati relativi all'ordine (mese di riferimento dell'ordine - Importo dell'ordine, ecc....) sarà a carico del Consorzio.

Il Fornitore si obbliga a garantire la gestione delle richieste di fornitura entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Contratto.

5. GESTIONE DELLA RICHIESTA DI FORNITURA

La gestione del servizio dovrà avvenire mediante soluzioni telematiche che consentano da un lato la gestione delle ricariche, richieste nuove card, sostituzioni ecc. e dall'altro la

possibilità da parte dei dipendenti di accedere alle proprie informazioni relative ai buoni pasto.

Le modalità per ottenere le credenziali dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data di avvenuta consegna della prima fornitura di card.

Il Fornitore si obbliga comunque a mettere a disposizione del Consorzio entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, una casella di posta elettronica dedicata per l'invio dei file relativi alle richieste di fornitura nel caso in cui sia temporaneamente indisponibile la piattaforma.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione la struttura dei file in formato Excel che permettono il trasferimento dei dati delle ricariche massive indipendentemente dalla modalità di invio (piattaforma o tramite posta elettronica in caso di problemi tecnici), dopo l'invio dei dati, dovrà seguire un apposito messaggio/conferma di avvenuta ricezione da parte del Fornitore.

Ciascun dipendente consortile, indipendentemente da quanto offerto dal Fornitore in fase di gara relativamente al Criterio A di cui al Disciplinare di Gara, dovrà avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento in modalità telematica alle informazioni relative al proprio saldo, allo storico delle ricariche ricevute, ai pagamenti effettuati e a tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione del buono pasto elettronico (data di emissione, data di scadenza...).

6. CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI FORNITURA

La prima richiesta di fornitura riguarderà la consegna delle card, con l'indicazione del numero complessivo di card richieste e i nominativi dei dipendenti da riportare su ciascuna card.

Le successive richieste di fornitura riporteranno le seguenti informazioni:

- il quantitativo di Buoni pasto da caricare;
- il dettaglio della fornitura per ciascuna card nominativa;
- eventuali card aggiuntive da consegnare al Consorzio;
- i riferimenti per la consegna delle card aggiuntive

Una volta ricevuta la richiesta di fornitura, l'Appaltatore dovrà verificare entro 24 ore che la richiesta contenga tutti gli elementi necessari al corretto espletamento.

Il Fornitore dovrà, entro 24 ore dalla conferma del Consorzio, formalizzarne le ricariche e inviare apposita comunicazione di conferma di avvenuta ricarica.

Qualora la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la richiesta di fornitura, al fine di consentire al Consorzio l'integrazione delle informazioni mancanti oppure l'inserimento di una nuova richiesta.

7. CONSEGNA DELLE CARD ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore provvederà a consegnare al Consorzio le card richieste presso la sede sita in via Lodovico Ariosto 30 – 20145- Milano, che saranno attivate contestualmente alla prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 20(venti) giorni dalla ricezione della prima richiesta di fornitura pena l'applicazione delle penali previste dallo Schema di Contratto.

All'atto della consegna delle card il Consorzio, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della richiesta di fornitura. La comunicazione da parte del Consorzio di avvenuta consegna, nel caso della prima richiesta di fornitura, farà decorrere i termini per la prima ricarica di cui al paragrafo 6.

Nel caso in cui venga riscontrata qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella richiesta di fornitura o dal presente capitolato, il Consorzio comunicherà tempestivamente tale evidenza attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della richiesta di fornitura. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste s'intende ricompreso nel costo del servizio.

8. SOSTITUZIONE DI CARD – CARD DI NUOVA EMISSIONE

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.

Il costo per l'emissione della prima card destinata a nuovi dipendenti è ricompreso nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per il Consorzio. È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, il Consorzio, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n. 5 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 5,00 (sei/00) euro IVA esclusa per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione).

Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento per motivi imputabili al Fornitore, nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto al Consorzio, e queste card non saranno computate nel calcolo del citato limite del 5%.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato, garantendo il trasferimento del credito residuo.

9. FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere del Consorzio comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

Il credito contenuto nella card rubata o smarrita dovrà essere reintegrato al dipendente, mediante caricamento dello stesso sulla nuova card fornita.

10. RICARICA DELLE CARD

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore facciale indicato nella Richiesta di fornitura.

La ricarica delle card dovrà essere effettuata, pena l'applicazione delle penali previste dallo Schema di Contratto, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della corretta documentazione necessaria per l'effettuazione della ricarica.

11. MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL BUONO PASTO ELETTRONICO (BPE)

- Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
- Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card fornite al Consorzio. Inoltre, tali dispositivi dovranno consentire, attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente e il saldo del credito residuo della card.
- Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento.
- **Sicurezza delle transazioni.** Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
- **Gestione dei dati.** Il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati secondo le normative vigenti in materia e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

12. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I Buoni pasto avranno Valore facciale di € 10,00. Il Valore facciale potrà variare durante il periodo contrattuale a seconda delle indicazioni del Consorzio.

I Buoni pasto dovranno essere nominativi e possedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso.

Oltre a quanto specificato nei commi 2 e 3 sempre dell'art. 4 del predetto Decreto, alle card dovranno essere associate elettronicamente le seguenti indicazioni:

- l'indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi della lettera e) dell'art. 5 del predetto Decreto) entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- la Commissione / Sconto incondizionato che il Fornitore riconoscerà all'Esercente, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara;

- i termini massimi di pagamento agli Esercenti (rif. 1.1. Definizioni, punto 23), non superiori a quelli offerti in sede di gara;
- la numerazione progressiva non ripetibile del buono pasto. In particolare, la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli Esercenti attraverso specifici dispositivi di lettura la corretta lettura dei Buoni pasto con riferimento agli elementi specifici dell'appalto (Valore facciale, scadenza, Commissione e termini di pagamento), facilitando l'esercente nella corretta fatturazione dei Buoni pasto.

Le card fornite, conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Al riguardo si precisa che le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all'emissione della card (senza dover procedere alla sostituzione delle stesse).

Il buono pasto dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di chip elettronico e banda magnetica ad alta coercitività e riportare per ciascuna card l'identificativo dell'utilizzatore (nome e cognome) e l'intestazione del Consorzio, compreso il logo a colori.

13. SPENDIBILITÀ DEI BUONI PASTO E TERMINE DI UTILIZZO

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte dei dipendenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, almeno il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità almeno il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

I Buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).

- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato;
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti o altre modalità di pagamento l'eventuale differenza tra il valore facciale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta;
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

14. RINNOVO DEI BUONI PASTO SCADUTI

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere rinnovati da ciascun dipendente tramite la sezione dedicata del portale entro 2 mesi dalla scadenza.

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine mediante apposita comunicazione al Servizio Risorse Umane del Consorzio.

La piattaforma deve consentire il monitoraggio dei buoni pasto in scadenza, scaduti e non rinnovati.

Nel caso in cui il dipendente non proceda alla richiesta di rinnovo dei Buoni pasto scaduti, il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito entro 45 giorni dal termine ultimo per la richiesta del rinnovo sopra indicata pari al costo complessivo dei Buoni pasto scaduti.

15. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Consorzio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore facciale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

- con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

L'Appaltatore, per tutta la durata contrattuale, deve garantire, in prossimità di ciascuna sede consortile, il numero minimo di esercizi convenzionati come meglio specificato nella seguente tabella (la distanza massima deve essere calcolata come tragitto più breve percorribile dalla Sede di riferimento):

SEDE	DISTANZA MASSIMA	N. ESERCIZI MINIMO
Comune di Milano - via Lodovico Ariosto 30	500 metri	5
Comune di Parabiago - Via Buonarroti 4	3 km	3
Comune di Parabiago - Via Tanaro 3	3 km	3
Comune di Caponago - SP13, 1, 20867 Caponago MB	3 km	3
Comune di Pavia - Via Alzaia 3, 27100 Pavia PV	3 km	3
Comune di Abbiategrasso - Via Alzaia Naviglio Bereguardo 55	3 km	3
Comune di Abbiategrasso - Via Marinetti 11	3 km	3
Comune di Garbagnate Milanese - Via Fametta 57	3 km	3
Comune di Arconate - Via Roma, 47	3 km	3
Comune di Somma Lombardo - via Lungo Canale, 4	3 km	1
Comune di Chignolo Po - Località Bosco di Alberone c/o Chiavica del Reale	5 km	1
Comune di Chignolo Po - via Ponte al Po	5 km	1

16. ESERCIZI CONVENZIONATI

L'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria, entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione dalla procedura, dovrà comunicare l'elenco degli Esercizi convenzionati indicati in fase di gara, divisi per provincia e completo di ragione sociale, indirizzo ed eventuali recapiti (numero di telefono, e-mail, ecc.) e fornire copia dei contratti stipulati.

Si precisa che il Fornitore dovrà garantire la spendibilità dei Buoni pasto elettronici in ciascuno degli esercizi indicati.

Qualora nel corso della durata contrattuale, tale elenco subisse variazioni, il Fornitore dovrà darne tempestivamente comunicazione al Consorzio entro 5 giorni lavorativi.

Il Fornitore dovrà comunicare agli esercenti in forza del contratto di convenzionamento per il presente appalto:

- la tipologia di card che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
- le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione;
- le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi come offerte in sede di gara;
- le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

17. ESERCIZI DA CONVENZIONARE

Con riferimento agli esercizi da convenzionare indicati in sede di gara, il Fornitore aggiudicatario dovrà procedere alla stipula di apposito contratto di convenzionamento entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Comunicazione di avvenuta stipula deve essere tempestivamente trasmessa al Consorzio per l'aggiornamento dell'elenco degli esercizi convenzionati.

Qualora una delle convenzioni da attivare offerta in sede di gara non dovesse andare a buon fine, il Fornitore dovrà procedere con il convenzionamento di un nuovo esercente, avente le medesime caratteristiche in termini di servizi erogati e avente sede nel medesimo comune, così da mantenere invariato il numero di esercizi offerti.

18. INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ESERCIZI

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati di cui all'elenco precedente, dovrà garantire, per tutto il periodo di durata contrattuale, il numero di Esercizi complessivo ed il numero minimo di esercizi convenzionati in prossimità delle sedi consortili non inferiori, rispettivamente, a quanto offerto in sede di gara ed ai minimi di cui alla tabella del precedente Par. 12.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze secondo le seguenti modalità:

- Esercizi ulteriori rispetto al numero minimo da garantire in prossimità di ciascuna sede consortile: entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla notizia di disdetta;
- Esercizi compresi nel numero minimo da garantire in prossimità di ciascuna sede consortile: entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notizia di disdetta.

In caso di mancata sostituzione degli esercizi entro tali termini, il Consorzio applicherà una penale giornaliera pari al 1,00 ‰ (unpermille) dell'importo massimo contrattuale; nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla integrazione entro ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Consorzio potrà eventualmente indicare anche proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione al Consorzio.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE PAGAMENTO AGLI ESERCENTI

- Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata della Contratto, il pagamento degli importi dovuti agli Esercizi (cd. rimborsi) convenzionati in relazione al presente appalto entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del paragrafo 10 del presente Capitolato ("Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati") e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 10 del presente Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.
- Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche definito Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta

la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati in relazione al presente appalto, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.131 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023. La predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di gara. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà omnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. Ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all' esercente : adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all' esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo.

- Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell' esercente.
- Nessun vincolo deve essere posto all' esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto oggetto del presente contratto.
- Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire agli esercenti, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'Esercente stesso, l'emissione automatizzata delle fatture per il successivo pagamento nei termini previsti dal calendario dei pagamenti; il costo di tale attività s'intende ricompreso nella Commissione offerta in gara. A riguardo si precisa che, fermo restando l'obbligo relativo alla possibilità per l'Esercente di emettere contestualmente alla validazione dei Buoni pasto anche la relativa fattura, dovrà essere reso possibile all'Esercente medesimo differire l'emissione della fattura, a suo insindacabile giudizio, entro i termini di scadenza previsti per la richiesta di rimborso dalla normativa vigente, accantonando virtualmente i Buoni pasto validati ed esigibili e rilasciando un rapportino finale sui Buoni pasto validati da fatturare.
- Qualora uno o più Buoni pasto, per i quali l'Esercente richiede il rimborso, vengano contestati dall'Emettitore (Fornitore aggiudicatario), quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.
- Per ogni fattura relativa al pagamento dei Buoni pasto agli Esercenti, dovrà esserci evidenza:
 - a) del codice attribuito all'Esercente (cd. codice ristoratore);
 - b) della data di ricezione della suddetta fattura;
 - c) dei Buoni pasto a cui si riferisce. Al riguardo sarà necessario dare evidenza della procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale sia tracciabile il collegamento tra ciascuna fattura ed i relativi Buoni pasto oggetto del presente appalto;
 - d) della data del pagamento effettuato con eventuale copia del pagamento stesso e/o del relativo flusso dati, con procedura integrata con quella di cui al punto 3

precedente, certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dello stato dei pagamenti.

20. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Prima della stipula del Contratto, a partire dalla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi dalla Comunicazione inerente all'avvenuta aggiudicazione, il Consorzio verificherà l'elenco degli esercizi convenzionati dichiarati in sede di gara. Tale Verifica, effettuata a campione, sarà volta ad accertare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza di un contratto di convenzionamento. In particolare, l'esistenza del contratto di convenzionamento avrà la funzione di accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'Esercizio (attraverso la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fatture, dichiarazione dell'esercente), nonché la volontà dell'Esercente di accettare i Buoni pasto elettronici relativi al presente appalto. La stipula del Contratto è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

Durante la fase contrattuale, il Consorzio potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai servizi oggetto del presente appalto, in ragione di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Le suddette attività avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara.

Fermo restando l'obbligo di garantire il numero totale degli Esercizi convenzionati per tutta la durata del Contratto ed il numero minimo di esercizi convenzionati in prossimità di ciascuna sede di cui alla tabella del precedente Par. 12, se richiesto dal Consorzio, dopo 12 mesi dall'attivazione del Contratto ed entro 3 mesi dall'avvenuta richiesta, il Fornitore dovrà effettuare su tutta la rete degli Esercizi convenzionati una verifica circa l'esistenza dei suddetti Esercizi (es. anagrafica conforme agli elenchi, cambi di gestione, disdette) e la loro volontà di accettare i Buoni pasto che saranno eventualmente utilizzati. Il Fornitore, entro il predetto termine, dovrà, altresì, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti la predetta verifica.

Le verifiche ispettive che potranno essere effettuate successivamente alla stipula del Contratto avranno ad oggetto l'accertamento:

- dell'esistenza degli Esercizi convenzionati indicati in fase di gara o successivamente integrati;
- del rispetto della percentuale di Commissione da applicare agli Esercenti, dichiarata in offerta;
- del rispetto dei termini di pagamento verso gli Esercenti dichiarati in offerta;
- del corretto funzionamento degli strumenti di comunicazione messi a disposizione del Consorzio (software, sezione dedicata del sito internet, casella mail, ecc....);
- degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE;
- degli impegni relativi al progetto tecnico offerto in gara.

Ai fini dell'esecuzione delle verifiche di cui ai punti precedenti, il Fornitore s'impegna a mettere a disposizione del Consorzio tutta la documentazione necessaria alla corretta

valutazione di quanto offerto in sede di gara, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture emesse dagli esercenti convenzionati, le quietanze di pagamento indicanti data e importo dei pagamenti emessi, copia dei contratti di convenzionamento, ecc.... Qualora l'esito della verifica ispettiva evidenziasse delle non conformità agli standard definiti nel presente Capitolato si procederà all'applicazione delle penali (rif. Schema di Contratto).

21. OPZIONE DI RINNOVO

Il Consorzio si riserva la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di rinnovare il contratto relativo al servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto elettronici per n. 24 mesi. In caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, il Consorzio ne darà comunicazione all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

22. CORRISPETTIVI

I corrispettivi indicati all'art. 2 del presente Capitolato Tecnico sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio e sono fissi ed invariabili, per l'intera durata del contratto, ivi l'ipotesi di proroga.

Costituiscono eccezioni a quanto indicato al precedente comma:

- La richiesta di variazione del valore facciale dal Buono pasto da parte del Consorzio;
- Il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5,00% dell'importo contrattuale complessivo; in tali casi è ammessa la revisione dei prezzi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023.

23. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO E DI FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto verrà erogato su base mensile posticipato previa verifica da parte dell'ufficio consortile della corrispondenza tra il numero di Buoni pasto effettivamente erogati dall'Appaltatore.

2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva o documento equivalente, che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali.

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del regime di split payment cui il Consorzio è soggetto e dovrà essere emessa secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dagli uffici competenti; in particolare, prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare un resoconto delle ore effettivamente svolte, che verrà verificato dagli uffici consortili; a seguito di approvazione di tale resoconto, l'Appaltatore potrà emettere fattura.

5. Per ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, il Consorzio applicherà la trattenuta pari allo 0,5% dell'importo della fattura ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023

24. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà presentare idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del Consorzio, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti del Consorzio e pertanto resta espressamente inteso che il Consorzio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata dell'affidamento, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti del Consorzio verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Consorzio.

25. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto, l'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Affidatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consorzio, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'Affidatario dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto, anche rinnovabile, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Per la stipula del contratto, l'Affidatario dovrà far pervenire al Consorzio copia integrale della polizza; il massimale annuo della garanzia RC non dovrà essere inferiore a € 500.000,00.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Affidatario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

26. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del

contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

27. OBBLIGHI DEL FORNITORE ART 1664 CC

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste nel rispetto dei tempi previsti, con la massima accuratezza ed a perfetta regola d'arte.

Il Fornitore dovrà assicurare l'esecuzione del servizio con proprio personale specializzato dotato di quanto è idoneo allo svolgimento della mansione conferita.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Fornitore s'impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

28. VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DELL'APPALTO

Il Consorzio potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni in base ai criteri sopraindicati. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo dell'appalto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei criteri sopraindicati.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Consorzio.

La richiesta del Consorzio, nel caso intenda avvalersi del presente articolo, sarà formalizzata al Fornitore mediante comunicazione ufficiale e trasmissione di una relazione di variante da restituirsi firmata per adesione dal Fornitore.

29. RESPONSABILITÀ

L'Ente sarà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente per quanto di propria

competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Ente questo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa appalti si conviene che, in ogni caso, l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) Conoscenza, da parte del Consorzio, del manifestarsi, in capo all'Appaltatore, di una delle ipotesi di cui agli art. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- c) Ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni nell'avvio del servizio;
- d) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- e) Mancato rispetto delle norme contenute dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. 17 giugno 2019 – n. 1751 e dal "Codice Etico" del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 31 gennaio 2022 che, anche se non materialmente allegati al presente Capitolato Tecnico, ne forma parte integrante;
- f) Violazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) Verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'affidatario e valutate come tali e adeguatamente motivate dal Consorzio;
- h) Danno all'immagine;
- i) Motivi di interesse pubblico;
- j) Ogni altra ipotesi prevista dal presente Capitolato Tecnico e dagli atti ivi richiamati;
- k) Trasmissione da parte del Consorzio di 3 contestazioni formali a seguito di applicazione delle relative penali;
- l) Manifesta inadeguatezza dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto.

2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

31. ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo precedente, qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio indicato nel presente Capitolato Tecnico, il Consorzio potrà incaricare altro operatore, previa comunicazione all'affidatario, dell'esecuzione parziale o totale delle attività omesse da quest'ultimo.

I relativi costi ed i danni eventualmente derivanti al Consorzio saranno addebitati all'Appaltatore.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Consorzio si rivale, a sua scelta, sulla garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore o mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore.

In caso di decurtazione dalla garanzia la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, senza bisogno di diffida e procedimento giudiziale.

32. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLE FILIERE DEI SUBCONTRAENTI

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

Comma 5, lettera h, art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

33. VERIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

34. COMPLIANCE PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

In ragione dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore potrebbe svolgere, per conto del Consorzio, operazioni di trattamento di dati personali, anche nel caso in cui consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.

L'Appaltatore garantisce di essere in grado di assicurare le idonee ed adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse anche in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare che l'esecuzione dell'affidamento sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti.

L'Appaltatore accetta, ricorrendone le condizioni in ragione dell'oggetto dell'affidamento, di essere designato, con atto separato da sottoscrivere unitamente al contratto di appalto, quale Responsabile primario o Sub Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, fatto salvo che lo stesso Appaltatore non sia da qualificarsi quale Titolare autonomo del trattamento.

L'Appaltatore deve altresì garantire quando ne ricorrano i presupposti per la sua applicazione, il rispetto del provvedimento a carattere generale sugli amministratori di sistema dell'Autorità Garante per la protezione dei dati.

La designazione a Responsabile/Sub Responsabile del trattamento non comporterà in capo all'Appaltatore il riconoscimento di ulteriori compensi o rimborsi rispetto a quanto previsto per l'esecuzione dell'affidamento

35. DOMICILIO LEGALE - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari del presente atto, l'Affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale.

propria sede legale.